

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **452/1992** (ECLI:IT:COST:1992:452)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **21/10/1992**; Decisione del **02/11/1992**

Deposito del **13/11/1992**; Pubblicazione in G. U. **25/11/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18881**

Atti decisi:

N. 452

ORDINANZA 2-13 NOVEMBRE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1991 dalla Corte di assise di appello di Lecce nel procedimento penale a carico di Resta Cosimo ed altri, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di assise di appello di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,

24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui "ponendo dei limiti invalicabili alla acquisizione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, ai fini della valutazione della prova, innesta un meccanismo processuale che impedisce in concreto al giudice l'esercizio del suo libero convincimento, in quanto, pur consentendo di controllare l'attendibilità del teste, non consente d'altro canto, nel caso in cui si dovesse pervenire ad un giudizio negativo circa tale attendibilità, l'esame di quelle dichiarazioni che, proprio per l'asserita attuale inaffidabilità del teste, potrebbero considerarsi veritiere";

Considerato che l'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con modificazioni con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente sostituito l'art. 500 del codice di procedura penale;

che, pertanto, occorre restituire gli atti al giudice remittente affinché, alla luce della nuova disciplina, riesamini la rilevanza della proposta questione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.